ILCASO.it

Civile Ord. Sez. 2 Num. 16981 Anno 2026
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 30/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17771/2020 R.G. proposto da:

Fornaciari Loriana, rappresentato e difeso dall'avvocato

.

-ricorrente-

contro

Securitas Metronotte Toscana S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato

.

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 715/2019, depositata il 21/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

1. Loriana Fornaciari ha adito il Giudice di Pace di Prato, evocando in causa la Securitas Metronotte Toscana s.r.l. con cui aveva stipulato un contratto di vigilanza privata della propria abitazione, che prevedeva, oltre al servizio di pronto intervento su segnalazione di allarme, anche un servizio denominato "di prossimità", lamentando che la società non aveva svolto le attività promesse.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ha dedotto di aver inviato una disdetta del contratto con effetto immediato e di essersi opposta alla richiesta di pagamento della somma di euro 1.194,62 a titolo di penale per l'anticipato scioglimento del contratto.
Ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della società al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.249,00, oltre accessori.
La Securitas ha resistito e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di pagamento della somma di euro 1.194,62 quale corrispettivo del recesso.
Il Giudice di Pace di Prato, con sentenza n. 228/2017, ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e l'ha condannata al pagamento di euro 2.249,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Su appello della Securitas, il Tribunale di Prato, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposta da Loriana Fornaciari e ha ordinato il rimborso delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il Tribunale ha evidenziato che il contratto prevedeva una facoltà di recesso libero, non condizionato al pagamento della somma prevista dall'art. 4 delle condizioni contrattuali; ha escluso che la clausola contemplasse una multa penitenziale ai sensi dell'art. 1373, terzo comma, c.c., asserendo che il vincolo contrattuale doveva considerarsi già sciolto al momento della proposizione della domanda giudiziale e che era preclusa la pronuncia di risoluzione per inadempimento.
Avverso tale sentenza Loriana Fornaciari ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; Securitas Metronotte Toscana S.r.l. ha resistito con controricorso.
Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1373, terzo comma, e 1385 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale di Prato ritenuto che l'azione di risoluzione fosse preclusa per effetto dello scioglimento del contratto a seguito di recesso.

La ricorrente sostiene che la clausola contemplava una multa penitenziale e che il recesso era inefficace non essendo stata mai versata la somma prevista quale corrispettivo per il recesso.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), per avere il giudice di appello omesso di rilevare la natura vessatoria della clausola contrattuale che poneva a carico del solo consumatore il pagamento di una somma in caso di recesso anticipato.

Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.

La Corte di appello ha ritenuto che le parti avessero previsto una facoltà di recesso libero, poiché la somma prevista dal contratto e che la parte recedente avrebbe dovuto versare all'atto del recesso era volta semplicemente a contemperare i contrapposti interessi in occasione dello scioglimento del rapporto, non deponendo a favore di una multa penitenziale neppure l'uso dell'espressione utilizzate nel documento contrattuale.

La multa penitenziale prevista dall'art. 1373, terzo comma, c.c. assolve alla finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente; in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio del diritto da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La facoltà di recesso non può essere, quindi, esercitata se non alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti; quando le pattuizioni ammettono il recesso ma contestualmente prevedono il pagamento di una somma o altra prestazione del recedente, sia che tale prestazione abbia contenuto d'indennizzo o prezzo dello *ius poenitendi*, sia che si risolva nell'adempimento di un'obbligazione restitutoria o, comunque, avente contenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta (Cass. 1176/1959).

La prestazione pecuniaria a carico della parte recedente consisteva nel pagamento di una percentuale dei canoni ancora a scadere, a riprova della funzione indennitaria della clausola, volta compensare l'altra parte per la perdita delle somme che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato sciolto anticipatamente, i cui effetti erano, quindi, subordinati *ex lege* all'effettivo pagamento.

In mancanza del versamento di quanto concordato, il contratto era ancora in essere al momento della domanda di risoluzione, non essendovi ostacoli, sotto tale profilo, al suo ulteriore esame nel merito.

È, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Prato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Prato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.

Il Presidente

Giuseppe Tedesco

Corte di Cassazione - copia non ufficiale